DELIBERAZIONE 4 LUGLIO 2013 293/2013/R/COM

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE TRANSITORIA DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO DI TUTELA NEL MERCATO DEL GAS A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2013 E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE C_{PR}

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 luglio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 recante Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009";
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) e l'Allegato A recante *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane*, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2010, ARG/com 167/10, recante Definizione di un Glossario contenente i principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: Glossario);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2013, 260/2013/R/com (di seguito: deliberazione 260/2013/R/com);
- il documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 58/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 58/2013/R/gas), recante "Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Orientamenti finali";
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/ R/GAS (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità ha, tra gli altri, i compiti di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali;
- con particolare riferimento al settore del gas naturale, la legge 125/07, all'articolo 1, comma 3, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi";
- il decreto legislativo 93/11, a modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo 164/00, stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi delle disposizioni riportate nel precedente punto;
- le richiamate previsioni della legge 125/07 e del decreto legislativo 93/11 trovano conferma nell'attuale assetto di tutele definito dall'Autorità con il TIVG ai sensi del quale (comma 3.2) ciascun venditore è tenuto ad offrire ai clienti vulnerabili, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela erogato alle condizioni economiche definite dall'Autorità (di seguito: condizioni economiche di tutela);
- in particolare, ai sensi dell'articolo 4 del TIVG, hanno diritto al servizio di tutela:
 - a) i clienti finali domestici con riferimento a:
 - i. ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
 - ii. ciascun punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - b) i clienti finali non domestici con riferimento a:
 - i. ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;

- ii. ciascun punto di riconsegna per usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che "per i soli clienti domestici", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- in conseguenza della predetta modifica, con la deliberazione 280/2013/R/gas l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge di conversione del suddetto decreto:
- l'Autorità ha definito con deliberazione 196/2013/R/gas la seconda fase della riforma delle condizioni economiche di tutela che entrerà in vigore a partire dall'1 ottobre 2013, fase in cui è stato modificato l'intero assetto delle componenti attualmente applicate ai clienti di tale servizio, al fine di allineare maggiormente ogni singola componente ai costi efficienti del servizio cui essa fa riferimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/com 202/09 relativa alla trasparenza dei documenti di fatturazione che pone obblighi a carico dei venditori, anche con riferimento ai clienti del servizio di tutela, relativamente, tra l'altro, alle modalità di esposizione in fattura delle componenti applicate ai clienti finali;
- in particolare il quadro di dettaglio, previsto dalla deliberazione ARG/com 202/09, indica gli importi fatturati, separandoli in servizi di vendita, servizi di rete e imposte, e prevedendo una specifica articolazione delle singole voci relativa ai servizi di vendita:
- il Glossario fornisce la definizione dei principali termini utilizzati nei documenti di fatturazione inviati ai clienti finali, anche con riferimento alle forniture di gas naturale e viene aggiornato;
- l'assetto delle condizioni economiche applicate ai clienti del servizio di tutela risultante dalla riforma è solo parzialmente compatibile con l'attuale modalità di esposizione delle componenti nel quadro di dettaglio dei documenti di fatturazione, in particolare per ciò che attiene a quanto fatturato per i servizi di vendita;
- in particolare, l'attuale modalità di esposizione prevede il seguente dettaglio:
 - a) per la parte relativa ai servizi di vendita, l'esplicitazione delle seguenti voci:
 - Materia prima Gas, corrispondente alla componente CCI;
 - Commercializzazione al dettaglio, corrispondente alla componente QVD;
 - Oneri aggiuntivi, corrispondente alla componente QOA;
 - b) per la parte relativa ai servizi di rete, l'evidenziazione della quota fissa (ammontari in €anno) e della quota variabile (ammontari in €Smc), in cui confluiscono, tra gli altri, le componenti relative al trasporto e allo stoccaggio (rispettivamente componenti QT e QS);
- la riforma attuata con la deliberazione 196/2013/R/gas ha modificato o eliminato alcune delle componenti sopra riportate, introducendone di nuove; nello specifico la riforma prevede a partire dall'1 ottobre 2013, che l'esercente applichi ai clienti del servizio di tutela le seguenti componenti:

- a) la nuova componente C_{MEM} a copertura dei costi di approvvigionamento nei mercati all'ingrosso;
- b) la nuova componente CCR a copertura dei costi connessi alle attività di approvvigionamento all'ingrosso;
- c) la componente QT_i a copertura dei costi di trasporto del gas naturale, la cui formula di determinazione è stata modificata rispetto al passato, ciò comportando la determinazione di un nuovo livello da applicare ai clienti finali;
- d) la componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione, i cui livelli da applicare ai clienti finali sono stati modificati;
- e) la nuova componente GRAD per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche di tutela:
- f) la componente C_{PR} a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo;
- la deliberazione 196/2013/R/gas ha inoltre rinviato a provvedimenti successivi le modalità di applicazione della componente C_{PR}, oltre che le modalità di esposizione delle condizioni economiche di tutela nei documenti di fatturazione dei clienti finali.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- con specifico riferimento alla componente C_{PR}, la deliberazione 196/2013/R/gas ha previsto l'applicazione della suddetta componente ai soli clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela;
- tale componente, il cui gettito sarà gestito mediante un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), è stata istitutita per garantire la copertura del meccanismo finalizzato ad incentivare la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo;
- nel documento per la consultazione 58/2013/R/gas l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti circa l'applicazione della componente C_{PR} quale componente aggiuntiva della tariffa relativa al servizio di distribuzione e misura;
- in relazione alle modalità di applicazione della componente C_{PR} ai clienti del servizio di tutela, molti operatori hanno espresso l'orientamento in base al quale, per ragioni di semplicità operativa e di opportunità, la componente CPR debba essere applicata nell'ambito delle condizioni di vendita, al fine di evitare l'instaurarsi di ulteriori flussi informativi tra venditori e distributori legati alla necessità da parte di quest'ultimo di conoscere il regime di vendita in cui è fornito un cliente per poter procedere alla fatturazione del servizio di distribuzione e misura;
- l'applicazione della componente C_{PR} quale componente aggiuntiva della tariffa relativa al servizio di distribuzione e misura implicherebbe pertanto la differenziazione di detta tariffa tra cliente del servizio di tutela e clienti del mercato libero;
- l'applicazione della componente C_{PR} quale componente aggiuntiva dei corrispettivi di vendita rende, per converso, necessario attivare gli opportuni rapporti tra venditori e la Cassa, al fine di garantire il versamento dei relativi ammontari.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

 alcuni venditori e loro associazioni rappresentative hanno segnalato la necessità di disporre di adeguate tempistiche per l'implementazione a regime delle modalità di esposizione nei documenti di fatturazione delle nuove componenti economiche di tutela conseguenti la riforma; tali soggetti hanno pertanto richiesto la possibilità di definire un periodo transitorio durante il quale poter mantenere l'attuale modalità di esposizione prevista dalla deliberazione ARG/com 202/09, adeguandola opportunamente per tener conto delle nuove componenti;

- alcuni venditori hanno segnalato anche che, in caso si proceda in modo differente da quanto descritto al punto precedente, andrebbe tenuto conto della necessità di procedere alla modifica della deliberazione ARG/com 202/09 che richiede tempistiche che travalicano l'entrata in vigore della riforma relativa alle condizioni di fornitura del servizio di tutela;
- la riforma prevista dalla deliberazione 196/2013/R/gas ha tra le proprie finalità anche quella di garantire il trasferimento del giusto segnale di prezzo ai clienti finali, risulta pertanto necessario che tale segnale possa essere correttamente inteso anche attraverso i documenti di fatturazione, senza però renderne più complessa la lettura di tali documenti da parte dei clienti finali;
- in ragione dei tempi di entrata in vigore della seconda fase della riforma (1 ottobre 2013), sorge l'esigenza di rendere disponibili con urgenza:
 - a) ai venditori, gli elementi necessari a emettere i documenti di fatturazione:
 - b) ai clienti finali, l'informazione relativa al mutato assetto delle condizioni economiche di tutela, con particolare riferimento alle componenti relative alla gradualità, compresa la componente C_{PR}, da applicare ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela;
- l'Autorità ha di recente avviato, con deliberazione 260/2013/R/com un'istruttoria conoscitiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione, volta a raccogliere elementi per possibili interventi di razionalizzazione e semplificazione delle informazioni contenute nei medesimi documenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in ragione della sua maggiore semplicità ed economicità di applicazione, modificare la deliberazione 196/2013/R/gas prevedendo che l'applicazione della componente C_{PR} a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo abbia luogo nell'ambito delle componenti dei servizi di vendita, prevedendo pertanto che siano i venditori a versare tale componente alla Cassa;
- rinviare a successivo provvedimento l'istituzione presso la Cassa del conto alimentato dalla componente C_{PR} applicata ai clienti finali del servizio di tutela e le modalità con cui la Cassa possa effettuare le opportune verifiche relativamente ai versamenti effettuati da parte dei venditori, valutando anche la possibilità, data l'attuale mancanza di rapporti tra Cassa e venditori di gas naturale, che possano essere utilizzate informazioni già in possesso dell'Autorità;
- prevedere un periodo transitorio durante il quale la modalità di esposizione delle componenti relative alle modificate condizioni economiche del servizio di tutela sia adattata all'attuale struttura del quadro di dettaglio dei documenti di fatturazione, come previsto dalla deliberazione ARG/com 202/09, nelle more anche di pervenire ai risultati dell'istruttoria conoscitiva sul tema dei documenti di fatturazione sopra richiamata;

- garantire che le modalità di esposizione, anche come transitoriamente determinate ai sensi del presente provvedimento, non compromettano la leggibilità delle fatture, né la completezza delle informazioni che devono ricevere i clienti finali;
- mantenere, in detto periodo transitorio, per i documenti di fatturazione del gas naturale, la terminologia degli schemi di Quadro di dettaglio prevista dal Glossario, con particolare riferimento a:
 - a) l'attuale voce relativa alla *Materia prima gas*, nella quale dovrà essere evidenziata la somma delle componenti C_{MEM} e CCR;
 - b) l'attuale modalità di esposizione della componente di *Commercializzazione al dettaglio* (QVD);
- prevedere, al fine dell'esposizione delle componenti QOA, GRAD e C_{PR}, anche in ragione dell'urgenza e della brevità dei tempi di applicazione necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione, due soluzioni alternative per la corretta modalità di esposizione di tali componenti di vendita:
 - Il mantenimento, nel periodo transitorio, di un'unica voce relativa agli Oneri aggiuntivi che, per i clienti del servizio di tutela comprenda, oltre alla componente QOA, anche le componenti GRAD e C_{PR}, prevedendo al contempo di modificarne la terminologia in Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità
 - il mantenimento, nel periodo transitorio, della voce *Oneri aggiuntivi* relativa alla componente QOA e l'introduzione di una ulteriore voce denominata *Oneri di gradualità* che comprenda le componenti GRAD e C_{PR} applicate ai clienti del servizio di tutela;
- prevedere, per ragioni di semplicità ed economicità di applicazione, che entrambe le componenti GRAD e C_{PR} siano definite in centesimi di euro/Smc, modificando a tal fine i valori della componente GRAD previsti dalla deliberazione 196/2013/R/gas;
- altresì stabilire che nel medesimo periodo gli operatori mantengano l'esposizione attualmente in vigore per le componenti non modificate dalla deliberazione 196/2013/R/gas;
- in ragione di obiettivi di semplificazione e razionalizzazione, nonché per garantire una certezza della regolazione, prevedere che la modalità di esposizione delle componenti, anche come risultante dalla scelta del venditore, sia mantenuta nelle more della definizione degli esiti dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione 260/2013/R/com;
- rinviare a successivo provvedimento l'adeguamento e aggiornamento del Glossario;
- prevedere, al fine di garantire comunque una corretta informazione per tutti i clienti finali, che il venditore inserisca nei primi 2 (due) documenti di fatturazione contabilizzanti consumi successivi alla data dell'1 ottobre 2013 una comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09, in accordo ad una formulazione definita dall'Autorità e contenente una breve informativa circa le nuove condizioni economiche e l'applicazione esclusiva per i clienti del servizio di tutela delle componenti GRAD e C_{PR}

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 196/2013/R/gas e al TIVG

- 1.1 L'articolo 1 della deliberazione 196/2013/r/gas, che modifica con decorrenza 1 ottobre 2013, il TIVG, è modificato secondo quanto di seguito indicato:
- i. alla lettera a), dopo la lettera ii) è aggiunta la seguente lettera:
 "ii bis) dopo la definizione di "componente CMP_i" è inserita la seguente definizione:
 - **componente** C_{PR} è la componente a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale;"
 - ii. la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:"f) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 8 bis

Componenti per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela

- 8bis.1 La componente *GRAD* per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, espressa in centesimi di euro/Smc, è pari ai valori indicati nella Tabella 10, con riferimento agli anni termici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
- 8bis.2 La componente C_{PR} a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, espressa in centesimi di euro/Smc, è pari ai valori indicati nella Tabella 11.

Articolo 8 ter

- Gestione del Conto per la copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale
 - 8ter.1 Gli esercenti la vendita comunicano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione ai clienti finali serviti alle condizioni di cui all'articolo 5 della componente C_{PR} di cui al comma 8bis.2.
 - 8ter.2 La Cassa definisce e pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 novembre 2013, i modelli per le comunicazioni delle informazioni necessarie per la determinazione degli ammontari di cui al comma 8ter.1.
 - 8ter.3 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità con cui la Cassa potrà procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale rispetto alle dichiarazioni effettuate dai singoli esercenti la vendita, sulla base dei modelli di cui al comma 8ter.2, eventualmente anche avvalendosi di informazioni già a disposizione dell'Autorità.":
 - iii. alla lettera m), la Tabella 10 è sostituita dalla seguente Tabella:

Tabella n. 10 – Componente GRAD

Valori in c€Smc			
Anno termico 2013- 2014	Anno termico 2014- 2015	Anno termico 2015- 2016	
0,5000	1,2500	1,2500	

iv. dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera:

Tabella n. 11 – Componente C_{PR}

Valori in c€Smc		
Da 1 ottobre 2013		
0,35		

Articolo 2

Modifiche transitorie al Quadro di dettaglio dei documenti di fatturazione

- 2.1 A decorrere dall'1 ottobre 2013, sono modificate transitoriamente le voci evidenziate nel Quadro di dettaglio dei documenti di fatturazione, di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
- 2.2 Con riferimento ai clienti finali cui si applicano le condizioni di cui all'articolo 5 del TIVG, l'articolazione e la terminologia dei corrispettivi per i servizi di vendita del Quadro di dettaglio è la seguente:
 - a) la voce relativa alla *Materia prima gas*, valorizza la somma delle componenti C_{MEM} e CCR, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 6bis del TIVG come modificato dalla deliberazione 196/2013/R/gas;
 - b) nella voce *Commercializzazione al dettaglio (parte fissa più parte variabile)* viene valorizzata la componente QVD di cui all'articolo 7 del TIVG come modificato dalla deliberazione 196/2013/R/gas.
- 2.3 Le componenti GRAD e CPR di cui all'articolo 8bis e la componente QOA di cui all'articolo 11 del TIVG come modificato dalla deliberazione 196/2013/R/gas e dal presente provvedimento sono evidenziate nella sezione servizi di vendita del Quadro di dettaglio utilizzando una delle seguenti modalità, a scelta del venditore:
 - a) la voce *Oneri aggiuntivi* è rinominata *Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità* e valorizza la somma delle suddetti componenti GRAD, C_{PR} e QOA; oppure
 - b) la voce *Oneri aggiuntivi* valorizza la sola componente QOA e viene aggiunta una ulteriore e distinta voce, denominata *Oneri di gradualità*, che valorizza la somma delle componenti GRAD e C_{PR}.
- 2.4 La soluzione scelta dal venditore ai sensi del comma 2.3 è mantenuta per l'intera durata del periodo transitorio.

[&]quot;n) è inserita la Tabella 11:

2.5 Resta invariata, l'articolazione e la terminologia dei corrispettivi per i servizi di rete del Quadro di dettaglio di cui all'articolo 14 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09.

Articolo 3

Comunicazione in fattura

- 3.1 Il venditore inserisce nei primi 2 (due) documenti di fatturazione contabilizzanti consumi successivi alla data dell'1 ottobre 2013 inviati ai clienti finali una apposita comunicazione contenente l'informativa relativa al mutato assetto delle condizioni economiche del servizio di tutela, ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato A di cui alla deliberazione ARG/com 202/09.
- 3.2 Il testo di tale informativa sarà reso disponibile sul sito internet dell'Autorità entro il 31 agosto 2013.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Con successivi provvedimenti l'Autorità provvede a:
 - a) istituire presso la Cassa il conto alimentato dalla componente C_{PR} applicata ai clienti finali del servizio di tutela;
 - b) aggiornare e pubblicare sul proprio sito internet il Glossario;
 - c) delineare, anche in base agli esiti dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione 260/2013/R/com, le modalità definitive di esposizione dei corrispettivi relative alle condizioni economiche del servizio di tutela.
- 4.2 Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cassa, per i seguiti di competenza.
- 4.3 Il presente provvedimento e la deliberazione 196/2013/R/gas, aggiornata con le modifiche e le integrazioni di cui alla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 luglio 2013 IL PRESIDENTE Guido Bortoni